

# COMUNE DI ROCCA PRIORA



**BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PERMANENTE DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA, DI NUOVA COSTRUZIONE O CHE COMUNQUE SI RENDANO DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI ROCCA PRIORA (RM)**

## Articolo 1

### Oggetto del bando di concorso

1. Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria permanente degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.
2. La graduatoria individua gli aventi titolo e definisce l'ordine di priorità nell'assegnazione di alloggi, sia di nuova costruzione sia acquisiti, o che comunque si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Rocca Priora.

## Articolo 2

### Requisiti soggettivi

1. Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica il richiedente deve avere i seguenti requisiti soggettivi:
  - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (*nelle condizioni quindi di cui alla legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38, comma 6 e successive modifiche ed integrazioni*);
  - b) residenza anagrafica nel Comune di Rocca Priora;
  - c) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso e nel Comune di residenza;
  - d) mancanza di titolarità di diritti, di cui alla precedente lettera c), su beni patrimoniali, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo superi quello stabilito ai sensi dell'art.21 del Regolamento Regionale 20/9/2000 n. 2, pari ad € 100.000,00 così calcolato:
    - a) fabbricati, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (IMU), cioè dalla rendita catastale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'articolo 14;
    - b) terreni edificabili, il cui valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'articolo 14;
    - c) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU, cioè dal reddito dominicale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno.

- e) assenza di precedente assegnazione in locazione, ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ed assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato o da Enti Pubblici, a meno che l'alloggio eventuale sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
  - f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, stabilito dalla Regione Lazio, vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i che attualmente ammonta 24.135,57;
  - g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo il caso di soggetti che, di propria iniziativa, abbiano riconsegnato all'Ente gestore l'alloggio occupato, per una sola volta, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/99;
2. Il richiedente deve possedere i requisiti previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica alla data della pubblicazione del presente bando. Gli altri componenti il nucleo familiare richiedente devono possedere, alla stessa data, i requisiti di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 1 del presente articolo.
  3. I requisiti devono essere posseduti sia alla data di pubblicazione del bando di concorso che a quella di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e permanere sino al momento dell'assegnazione e in costanza di rapporto.
  4. Il requisito relativo al reddito complessivo del nucleo familiare, di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo, deve essere posseduto al momento del bando di concorso e alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali nonché permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.
  5. Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affilati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente "more uxorio", gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data delle successive graduatorie semestrali e sia dichiarata nelle forme di legge.
  6. In relazione a quanto previsto alla lettera d) comma 1 del presente articolo, si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile, calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non è inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero dei vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati, è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
  7. Per reddito annuo complessivo si intende la somma dei redditi, dichiarati e non, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, come definito al comma 5 del presente articolo.
  8. Concorre a formare il reddito complessivo anche quello del coniuge non legalmente separato, nonché l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato.
  9. il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, con riferimento a quello dell'ultima dichiarazione fiscale, è stabilito, per il biennio luglio 2023 - luglio 2025, in € 24.135,57;

10. ) il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si applica la diminuzione prevista dall'art. 50, comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro;

**Articolo 3**  
**Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi**

1. I concorrenti sono collocati in graduatoria in base alla somma dei punteggi attribuiti. In caso di parità precederà il concorrente con il più basso numero progressivo identificativo della domanda. La graduatoria viene stilata attribuendo i punteggi come da seguente tabella:

A)	Richiedenti senza fissa dimora o abitanti in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi ed enti preposti all'assistenza pubblica	Punti 14
	<b>Tale categoria non è cumulabile con le Categorie B, C, D e F</b>	

B)	Richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa per una delle seguenti cause:	Punti
1.	a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre 3 anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali (purchè non derivante da occupazione abusiva)	14
2.	a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto purchè non derivante da occupazione abusiva) già eseguiti da non oltre 3 anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali.  N.B. Non sono considerate gli sfratti per morosità ad eccezione di quelli relativi a contratti di locazione il cui canone annuo, esclusi gli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi di cui all'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i (contributi affitti), abbia inciso sul reddito annuo complessivo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi e determinate ai sensi della Legge 457/78 e s.m.i in misura non inferiore ad 1/3. Rientrano altresì in questa categoria I soggetti che hanno l'obbligo di abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato.	14
3.	a seguito di collocamento a riposo effettuato da non oltre 3 anni prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, in caso di occupazione di alloggio di servizio	14
	<b>Tale categoria non è cumulabile con le Categorie A, C,D e F</b>	

C)	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:	Punti
1.	A seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità (purchè non derivante da occupazione abusiva), emessi da non oltre 3 anni prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali	14
2.	A seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:	
2.1.	Il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato	14
2.2.	Il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato	14
	<b>Tale categoria non è cumulabile con le Categorie A, B, D e F</b>	

D)	Richiedenti che abitino, da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento. Si ha affollamento quando il rapporto vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq., al netto della superficie del 20% per aree accessorie e di servizio.	Punti 10
	<b>Tale categoria non è cumulabile con le Categorie A, B,C, e F</b>	

E)	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data delle successive graduatorie semestrali, il cui stato di conservazione e manutenzione, come certificate dall'organo competente (A.S.L.), risulti:	Punti
	SCADENTE ovvero privo di servizi igienici	6
	MEDIOCRE	4

F)	Richiedenti che abitino, alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato ovvero dal mod. F/23 (tassa di registrazione annuale) da almeno 12 mesi, esclusi gli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi di cui all'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i. (contributi affitti), incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi e determinate ai sensi della Legge 457/78 e s. m. i. :	Punti
1.	In misura non inferiore a 1/3	8
2.	In misura non inferiore a 1/5	6
3.	In misura non inferiore a 1/6	4
	<b>Tale categoria non è cumulabile con le Categorie A, B,C, D</b>	

G)	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno 12 mesi prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari e che dimostrino di non disporre di alcuna soluzione abitativa adeguata.	Punti 10
----	--	-------------

H)	Richiedenti che abbiano il reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S.	Punti 10
	<b>Tale categoria non è cumulabile con la Categoria I</b>	

I)	Richiedenti il cui reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti derivante per almeno il 90% da lavoro dipendente o da pensione	Punti 5
	<b>Tale categoria non è cumulabile con la Categoria H</b>	

L)	Nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali), abbiano superato i 65 anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultra sessantacinquenni purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori purché siano a carico del richiedente	Punti 10
----	--	-------------

M)	Nuclei familiari che si siano costituiti da non oltre 3 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) e di cui componenti non abbiano superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando (o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali).	Punti 8
----	---	------------

N)	Nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente e fiscalmente a carico, e se non inabile al lavoro, con età non superiore agli anni 18 o 26 se studente.	Punti 14
----	--	-------------

O)	Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi, o comunque totalmente a carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni psichiche e/o fisiche che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 66% (2/3), certificate ai sensi della normative vigente.	Punti 14
----	--	-------------

P)	Rientrano in questa categoria:	Punti
1.	Nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani	2
2.	Gli emigrati italiani all'estero che intendono rientrare in Italia.	4

Q)	Nuclei familiari con tre o più figli fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore ai 18 anni o 26 se studenti.	Punti 10
----	---	-------------

R)	Nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne	Punti 2
----	---	------------

1. I punteggi attribuiti alle condizioni di cui alle lettere A), B) e C) non sono cumulabili tra di loro e con le condizioni di cui alle lettere D) ed F). Non sono altresì cumulabili i punteggi delle condizioni di cui alle lettere H) ed I). Non sono infine cumulabili i punteggi richiesti all'interno di una stessa lettera.

(1) Ai fini del presente bando si intendono persone senza fissa dimora coloro che, pur iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nell'ambito territoriale del Comune in quanto ivi dimoranti stabilmente, risultano però vivere per strada, sotto i ponti, in autovetture, in roulotte, in grotte o altri casi similari.

(2) L'art. 20 della legge regionale n. 12/99 per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare: pavimenti – pareti e soffitti – infissi – impianto elettrico – impianto idrico e servizi igienico sanitari – impianto di riscaldamento. Si tiene altresì conto dei seguenti elementi comuni: accessi – scale ed ascensore – facciate – coperture e parti comuni in genere. Lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si considera:

- mediocre – qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi o gruppi di elementi di cui sopra riferiti indifferentemente all'unità immobiliare o agli elementi comuni;
- scadente – qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra,

riferiti indifferentemente all'unità immobiliare o agli elementi comuni, ovvero quanto l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o idrico con acqua corrente in cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se questi siano comuni a più unità immobiliari.

Per la determinazione degli elementi di valutazione, relativi allo stato di conservazione e di manutenzione degli immobili, si fa riferimento alle modalità previste dalla normativa statale vigente.

#### **Articolo 4** **Modalità per la presentazione della domanda**

1. La domanda di inserimento nella graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, deve:
  - essere redatta su apposito modello fornito dal Comune di Rocca Priora e contenere la dichiarazione in autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di possesso dei requisiti e delle condizioni di priorità indicate;
  - contenere in allegato la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
  - La domanda deve essere completa di marca da bollo da € 16,00 in applicazione del D.P.R. 642/72
2. Le domande redatte su modello diverso da quello fornito dal Comune di Rocca Priora, nonché quelle alle quali non è allegata la fotocopia del documento di riconoscimento, saranno dichiarate inammissibili ed escluse dalla graduatoria.

Le domande dovranno essere inoltrate all'Ufficio protocollo del Comune di Rocca Priora entro e non oltre il 20/02/2026 entro le ore 11.00

- **Ufficio protocollo del Comune di Rocca Priora, piazza Umberto I.**
- **Attraverso l'indirizzo pec : [comune.roccapriora@pec.it](mailto:comune.roccapriora@pec.it)**

Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 2/2000, la Commissione competente adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 giugno.

Pertanto, la data del 20 febbraio 2026 è da ritenersi valida esclusivamente ai fini della prima pubblicazione del nuovo bando ERP 2025/2027, atteso che il precedente bando risulta scaduto e ha conseguentemente perso la propria efficacia.

#### **Articolo 5** **Documentazione occorrente per la verifica dei criteri di priorità e l'attribuzione del punteggio**

1. Ai fini della valutazione e verifica dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando per l'attribuzione del relativo punteggio, sia in caso di prima domanda che di aggiornamento della stessa, dovrà essere allegata idonea e specifica documentazione comprovante il possesso degli stessi requisiti, pena la non attribuzione del relativo punteggio, ed in particolare:
  - per il requisito di cui alla lettera A): attestazione di organi, enti o associazioni di volontariato preposto all'assistenza pubblica che attestino il ricovero permanente del richiedente in sistemazione di emergenza;
  - per il requisito di cui alle lettere B) e C): copia del provvedimento definitivo di sfratto e dell'eventuale verbale di esecuzione dello sfratto o della sentenza di separazione;
  - per il requisito di cui alla lettera D): specifica certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato;
  - per il requisito di cui alla lettera E): specifica certificazione della ASL Roma6 – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. – Servizio igiene e sanità pubblica, lo stato “ Scadente” o “ Mediocre” dell’immobile;

per il requisito di cui alla lettera F): copia del contratto di affitto, regolarmente registrato da almeno un anno,

nonché copia della ricevuta dell'ultimo versamento del canone di locazione che dovrà contenere: l'indicazione del periodo a cui il pagamento fa riferimento, l'importo pagato al netto degli oneri accessori, gli elementi utili all'identificazione dell'immobile condotto in locazione;

- per il requisito di cui alla lettera G): autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero certificato dello stato di famiglia da cui risultino tutti i componenti dei nuclei familiari coabitanti ed il periodo della coabitazione;
- per il requisito di cui alle lettere H) ed I): copia della dichiarazione dei redditi o modelli CUD ovvero, nel caso di disoccupazione, ovvero autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- per il requisito di cui alla lettera L): stato di famiglia ovvero autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- per il requisito di cui alla lettera M): autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di matrimonio, ovvero dichiarazione di impegno a contrarlo entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando (o delle successive graduatorie semestrali);
- per il requisito di cui alla lettera N): stato di famiglia ovvero autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni l'attestazione d'iscrizione in istituto scolastico/università. In caso di persone separate o divorziate allegare il verbale di separazione con omologa o sentenza di divorzio;
- per il requisito di cui alla lettera O): certificato rilasciato dalla competente A.S.L. dal quale si deduca la totale inabilità al lavoro o la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa, ovvero autocertificazione nella quale dovrà essere indicata la data di riconoscimento dell'invalidità e/o dell'inabilità lavorativa, la percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione Medico Sanitaria (ASL);
- per il requisito di cui alla lettera P1): autocertificazione nella quale dovrà essere indicato il numero e la data del Decreto Prefettizio di riconoscimento della qualifica di "Profugo" ovvero attestazione della Prefettura (ora Uff. Territoriale del Governo).
- per il requisito di cui alla P 2): copia della specifica documentazione rilasciata dal Consolato.
- per il requisito di cui alla Q): stato di famiglia ovvero autocertificazione e in caso di figli maggiorenni fino a 26 anni l'attestazione d'iscrizione in istituto scolastico/università.
- per il requisito di cui alla R): stato di famiglia ovvero autocertificazione;

2. La documentazione pervenuta sarà sottoposta alle verifiche di competenza dell'Ufficio. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli artt. 495 e 496 del Codice Penale.

## **Articolo 6**

### **Termini di presentazione della domanda**

1. La data del 20 febbraio 2026 è da ritenersi valida esclusivamente ai fini della prima pubblicazione del nuovo bando ERP 2025/2027, atteso che il precedente bando risulta scaduto e ha conseguentemente perso la propria efficacia.  
Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande o delle richieste di aggiornamento delle stesse.
2. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento della Regione Lazio n. 2 del 20/9/2000 le graduatorie hanno scadenza semestrale.
3. E' esclusa la possibilità di presentare più di una domanda per ciascun nucleo familiare, come attestato dallo stato di famiglia ovvero autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, pena la decadenza della domanda medesima e conseguente perdita dei vantaggi previsti dall'art. 14 della L.R. n.12/1999. In caso di presentazione di più di una domanda per ciascun nucleo familiare si rinvia a quanto previsto dall'art. 10 del presente bando.
4. In caso di decesso del richiedente o negli altri casi in cui il richiedente non faccia più parte del nucleo

- familiare, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare stesso, secondo l'ordine stabilito dal comma 5, dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 12/1999.
5. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nella domanda subentra l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.
  6. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale subentra nella domanda l'altro coniuge, se tra i due si sia così convenuto, e qualora quest'ultimo risulti occupare stabilmente la casa coniugale.
  7. Qualora la situazione del richiedente subisse modificazioni, il medesimo può, in ogni momento, presentare domanda di aggiornamento della propria collocazione in graduatoria, con le modalità descritte al precedente art. 4 del presente bando e avrà efficacia secondo i termini di cui al primo comma del presente articolo.

### **Articolo 7**

#### **Attribuzione provvisoria dei punteggi – modalità di presentazione delle opposizioni**

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato. Entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione in carta semplice indirizzata al Comune di Rocca Priora, presso l'Ufficio Protocollo Generale, che trasmette la pratica al Settore Socio Culturale.

### **Articolo 8**

#### **Formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa**

1. Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, saranno trasmesse mensilmente alla Commissione di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.
2. Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
  - Per le informazioni sulla presentazione del ricorso o la richiesta di accesso agli atti si fa riferimento Settore V- all'attenzione del Responsabile del Procedimento Responsabile dott.sa Giulia Ciafrei

### **Articolo 9**

#### **Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa**

1. Sulla base della graduatoria e secondo l'ordine in essa stabilito, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o che comunque si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2000.

2. La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.
3. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica relativi al presente bando è attualmente determinato, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 26 giugno 1987 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Gli assegnatari sono inoltre tenuti per legge a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, ivi comprese le quote di spese generali relative alla erogazione dei servizi stessi nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi od al numero di vani convenzionali ciascuno di 14 metri quadrati.
5. Il Comune può riservare una aliquota non superiore al 25% degli alloggi da assegnare sulla base del bando generale, a nuclei familiari che si trovino in specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, come disciplinato dall'art. 13 co. 1 del Regolamento Regionale n. 2/2000.

## **Articolo 10**

### **Accertamento dei requisiti**

1. Gli uffici procedono d'Ufficio alla verifica della completezza e delle regolarità delle domande dei richiedenti come stabilito dal D.P.R. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
3. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione precedente con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Gli atti relativi alla falsa dichiarazione saranno trasmessi a cura del responsabile del servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, con indicazione della notizia di reato e del presunto autore dell'illecito penale. L'Amministrazione comunale ed i funzionari sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di dichiarazioni sostitutive false ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
5. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore di minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

**Articolo 11**  
**Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, con particolare riguardo alla Legge Regionale Lazio n. 12/99 ed al Regolamento Regione Lazio n. 2/2000 e successiva modificazione del 19 febbraio 2008 n. 2 e del 23 aprile 2008 n. 4.

1. Contestualmente all'adozione del presente bando vengono anche approvati gli uniti modelli di domanda e di avviso pubblico, denominato Manifesto, rispettivamente denominati allegato A ed allegato B, e allegato C che ne fanno parte integrante.



